



C O M U N E D I L A L O G G I A

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

CORPO VOLONTARIO POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 04.02.2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10.02.2004

INDICE

ARTICOLO 1 - Principi istituzionali del Corpo volontario di Polizia Rurale.....	2
ARTICOLO 2 - Organico.....	3
ARTICOLO 3 - Gerarchia.....	4
ARTICOLO 4 - Carriera.....	4
ARTICOLO 5 - Documenti di riconoscimento fregi e distintivi.....	4
ARTICOLO 6 - Uniforme.....	5
ARTICOLO 7 - Compiti istituzionali ed istruzione.....	5
ARTICOLO 8 - Subordinazione e qualifica.....	6
ARTICOLO 9 - Esempio – senso di responsabilità ed iniziativa.....	6
ARTICOLO 10 - Solidarietà interna al Corpo.....	6
ARTICOLO 11 - Espletamento del servizio.....	7
ARTICOLO 12 - Saluto.....	8
ARTICOLO 13 - Comportamento.....	8
ARTICOLO 14 - Titoli di Polizia.....	9
ARTICOLO 15 - Condizioni di ammissibilità e permanenza.....	9
ARTICOLO 16 - Operatività, reperibilità.....	10
ARTICOLO 17 - Condizioni di applicabilità del Regolamento.....	10
ARTICOLO 18 - Comandante.....	10
ARTICOLO 19 - Conferimento gradi.....	11
ARTICOLO 20 - Procedimenti penali a carico.....	11
ARTICOLO 21 - Infrazioni disciplinari.....	11
ARTICOLO 22 - Provvedimenti disciplinari.....	11
ARTICOLO 23 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.....	13
ARTICOLO 24 - Commissione disciplinare.....	13
ARTICOLO 25 - Procedura per il ricorso alle sanzioni disciplinari.....	13
ARTICOLO 26 - Aspettativa.....	14
ARTICOLO 27 - Revoca del decreto.....	14
ARTICOLO 28 - Riconoscimenti e premi di merito.....	14
ARTICOLO 29 - Incidenti e infortuni.....	14
ARTICOLO 30 - Contributi.....	15
ARTICOLO 31 - Copertura assicurativa.....	15
ARTICOLO 32 - Dei dati personali.....	15
ARTICOLO 33 - Attività lavorative e di volontariato.....	15
ARTICOLO 34 - Entrata in vigore del presente regolamento.....	16
ARTICOLO 35 - Pubblicità del Regolamento.....	16
Allegato: A “ Uniforme “.....	17
Allegato B) “ fregi e distintivi.....	18

ARTICOLO 1 - Principi istituzionali del Corpo volontario di Polizia Rurale

Con il presente provvedimento è istituito il Corpo volontario territoriale di Polizia Rurale dipendente dalla figura istituzionale del Sindaco del Comune di La Loggia.

Tale Corpo volontario di Polizia Rurale ha i compiti di seguito specificati:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni al Regolamento di Polizia Rurale, Regolamento per la gestione dei rifiuti, tutte le Leggi sulla tutela ambientale, le Leggi sull'attività ittico-venatorie, tutela delle bellezze naturali, normative sulla tutela delle acque pubbliche e sulle opere idriche e su gli inquinamenti delle stesse, tutela delle opere artistiche e paesaggistiche nonché sulle norme del Codice Penale per quanto attinenti;
- b) svolgere opera di soccorso pubblico in caso di infortuni o calamità naturali nell'ambito delle disposizioni impartite dal Comando del Corpo anche al di fuori del territorio comunale di appartenenza;

- c) educare i cittadini con opera di prevenzione al rispetto dei regolamenti comunali e sulle Leggi di tutela ambientale;
- d) collaborare con i Corpi di Polizia istituzionali al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tipologia di reato in funzione delle qualifiche giuridiche ricoperte;
- e) collaborare, se richiesto, con le Autorità competenti per concorrere agli atti necessari per la tutela del patrimonio rurale, naturale e ambientale;
- f) svolgere servizi di vigilanza al fine di ricercare e reprimere qualsiasi tipologia di illecito nell'ambito delle proprie competenze, sia di carattere amministrativo che penale, inerente alla custodia, al malgoverno o al maltrattamento in genere degli animali, della fauna selvatica;
- g) svolgere ogni attività che si rendesse necessaria in ordine di funzioni ed attribuzioni demandate dalla Legge in relazione alla propria qualifica di Ufficiale-Sott/le Agente di Polizia Rurale e Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria;
- h) partecipare, quando richiesti dalle competenti Autorità a manifestazioni pubbliche o di interesse pubblico collaborando e contribuendo alla sicurezza della collettività, congiuntamente, ed in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale o con gli altri Corpi di Polizia Istituzionali dello Stato, al fine di garantire un regolare svolgimento delle manifestazioni stesse, con l'autorizzazione del Sindaco gli appartenenti al Corpo volontario di Polizia Rurale potranno svolgere attività a favore di altre amministrazioni locali che ne facciano richiesta;
- i) il personale del Corpo volontario di Polizia Rurale svolge altresì, se espressamente richiesto, i servizi di rappresentanza reputati necessari come scorta al Gonfalone del Comune o servizi di analoga importanza.

ARTICOLO 2 - Organico

Il Corpo volontario di Polizia Rurale, è alle dirette dipendenze giuridiche e amministrative del Sindaco, il quale è l'unico responsabile del servizio, per conto del Sindaco il Comandante della Polizia Municipale, sovrintende e organizza l'attività operativa del Corpo volontario di Polizia Rurale rivestendo la carica di Comandante del Corpo stesso con la qualifica di ispettore superiore, a sua volta coadiuvato da un Comandante Vicario avente la qualifica di ispettore capo, e da un Ufficiale di coordinamento avente la qualifica di ispettore.

L'organico del Corpo volontario di Polizia Rurale pertanto si articola in:

- a) nr. 01 Comandante con la qualifica di ispettore superiore (Comandante la Polizia Municipale)
- b) nr. 01 Comandante Vicario con la qualifica di ispettore capo
- c) nr. 01 Ufficiale di coordinamento con la qualifica di ispettore
- d) nr. 03 Sottufficiali con la qualifica di sovrintendente (da 1 a 3 binari)
- e) nr. 07 Agenti

Sulla divisa ordinaria pertanto verrà identificata la qualifica degli appartenenti al Corpo Volontario di Polizia Rurale mediante mostrine metalliche su sfondo verde riportanti i segni distintivi del grado.

Si ricorda inoltre che la bordatura in color rosso dei gradi è consentita solo per il Comandante del Corpo.

L'organico del Corpo volontario di Polizia Rurale, è costituito da un numero massimo di dodici unità rapportato in base al numero degli abitanti ed alla superficie territoriale, calcolando l'incremento demografico in rapporto al vigente P.R.G.C.

ARTICOLO 3 - Gerarchia

La gerarchia determina la posizione degli appartenenti al Corpo volontario di Polizia Rurale per subordinazione, funzioni, qualifiche, compiti e responsabilità al fine di coordinare le attività per il raggiungimento delle finalità previste.

Nelle relazioni con i superiori il personale dovrà sempre seguire la via gerarchica.

Nell'ambito di tale differenziazione la gerarchia è determinata dal grado, e nell'ambito dello stesso grado, dall'anzianità di servizio e a parità dello stesso la data del rilascio del Decreto Prefettizio.

Gli appartenenti al Corpo volontario di Polizia Rurale debbono, durante l'espletamento del servizio e per ogni atto o comportamento relativi allo stesso, obbedienza agli ordini dei superiori, salvo che l'esecuzione dell'ordine non costituisca illecito penale o amministrativo o comunque oggetto di violazione delle Leggi o Regolamenti emanati dagli organi competenti.

Le competenze, le qualifiche, l'attribuzione dei gradi così come fregi, distintivi e le uniformi formano oggetto di apposita disposizione.

ARTICOLO 4 - Carriera

Le promozioni e le nomine per accedere ai vari gradi della gerarchia vengono ad essere stabilite con documento firmato dal Comandante, ed hanno valore dopo la ratifica del Sindaco, fra coloro i quali hanno dimostrato particolari attitudini al comando, competenze e disponibilità a ricoprire il grado loro conferito o tra i quali si siano distinti in particolari operazioni e/o circostanze.

Ai fini dell'attribuzione dei gradi possono altresì essere valutati eventuali cariche ricoperte in altri corpi di vigilanza istituzionali o volontari, nonché il possesso di diploma di scuola media superiore o attestati di corsi di qualificazione professionali legalmente riconosciuti.

- a) Nomina: per particolari necessità organizzative del Comando, il Comandante del Corpo volontario di Polizia Rurale può conferire qualsiasi grado indipendentemente da quello precedentemente ricoperto, (atto discrezionale).
- b) Meriti : con atto motivato, su proposta dei diretti superiori, previo parere favorevole del Comandante, o in casi particolari direttamente da quest'ultimo.
- c) Anzianità: in caso di necessità, per carenza di personale che ricopre il grado, tra coloro i quali abbiano ricoperto il grado immediatamente inferiore per almeno tre anni.

ARTICOLO 5 - Documenti di riconoscimento fregi e distintivi

Gli appartenenti al Corpo volontario di Polizia Rurale saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento e del distintivo del corpo di appartenenza, e dovranno esibirli ogni qual volta sia necessario dimostrare la propria qualifica, e stato giuridico, quanto sopra descritto sarà fornito dal Comando su modello e con le indicazioni stabilite per legge.

I Decreti di nomina a Guardia Giurata Particolare, richiesta di estensione fatta dal Sindaco, così come il porto d'armi per difesa personale (solo per gli Ufficiali), il tesserino personale di riconoscimento e il distintivo del Corpo saranno richiesti d'autorità dal Sindaco o dal Comandante che ne sono i diretti responsabili, in caso di cessazione o sospensione per vari motivi dal servizio anche temporanea, la richiesta può essere formulata o per scritto o verbale.

La mancata o ritardata restituzione dei sopra citati documenti al Comando, potrà dare inizio a sanzioni di carattere disciplinare o penale.

Lo smarrimento, il deterioramento o il furto dei documenti di cui sopra, dovranno essere immediatamente denunciati presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza o Stazioni Carabinieri competenti per territorio, e successivamente comunicate al Comando del Corpo fornendo copia dell'atto di denuncia.

Il Comando fornirà al personale all'atto della nomina a Guardia Giurata Particolare tutto il materiale cartaceo e non necessario per lo svolgimento del servizio di vigilanza.

I fregi e il distintivo sono quelli propri del Comune di La Loggia così come descritti all'allegato "A" del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - Uniforme

Le uniformi del Corpo volontario di Polizia Rurale, di tipo omologato dagli Enti istituzionalmente preposti, saranno fornite dal Comune di La Loggia ed affidate agli appartenenti al Corpo che dovranno averne cura unitamente a tutto il resto del materiale consegnato e in caso di cessazione del rapporto di collaborazione, l'uniforme e quanto consegnato dovrà essere restituito al Comando.

Gli appartenenti al Corpo, sono personalmente responsabili della diligente conservazione dell'uniforme, dei documenti, e del materiale avuto in consegna e di ogni altro indumento od oggetto appartenente all'uniforme o comunque riconducibile al servizio di vigilanza e delle attività svolte.

Il materiale che per incuria o negligenza venisse smarrito o deteriorato per esso potrà essere richiesto da parte del Comune un risarcimento.

E' vietato apportare modifiche all'uniforme ed indossare indumenti non di prescrizione o non omologati.

E' altresì vietato l'uso dell'uniforme in luoghi o per lavori e/o incombenze non inerenti al servizio ed agli scopi e finalità del Corpo volontario di Polizia Rurale, o comunque non consoni al decoro dell'uniforme.

Poiché l'uniforme costituisce elemento di giudizio, dovrà essere indossata solo per servizio e nei luoghi ed occasioni ove la stessa sia oggetto di prestigio e rispetto.

Le eventuali armi in dotazione dovranno essere portate secondo le modalità previste dalle varie tipologie dell'uniforme indossata.

Durante gli eventuali servizi comandati in abiti civili, le eventuali armi dovranno essere portate in modo che ne sia preclusa la vista al pubblico.

ARTICOLO 7 - Compiti istituzionali ed istruzione

Sono attribuiti agli appartenenti al Corpo volontario di Polizia Rurale, compiti diretti a tutelare gli interessi collettivi di prevenzione e repressione delle violazioni sia amministrative che penali in materia di Polizia Rurale, ambientale, ittico-venatorie, ecologiche ecc, ecc, compiti e finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

L'istruzione e l'insieme di nozioni morali, sociali, tecniche, ed operative che vengono insegnate agli appartenenti al Corpo affinché essi, in relazione al grado ricoperto, acquistino l'abilità, la

conoscenza e la responsabilità necessaria per fare un uso appropriato dei poteri conferiti per lo svolgimento dei compiti affidati.

ARTICOLO 8 - Subordinazione e qualifica

Nelle specifiche materie d'intervento di cui all'art.1 lettera a del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo Volontario di Polizia Rurale, assumono la qualifica di Pubblico Ufficiale e a secondo del grado ricoperto, quella di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a norma dell'art 357 del Codice Penale e dell'art. 57 comma 3° del Codice di Procedura Penale.

Tutti gli appartenenti al Corpo, devono eseguire gli ordini e le direttive impartite dal Comando, e hanno l'obbligo di obbedienza verso i superiori.

Secondo quanto stabilito dagli articoli precedenti del presente regolamento, quanto più personale si trova in servizio , è sempre subordinato al più alto in grado e, a parità di grado, al più anziano di nomina, ovvero al più anziano di età.

Se fra essi si trova un agente di grado inferiore al più alto in grado ma con funzioni di comando, tutto il personale presente sarà a lui subordinato.

Quanto stabilito nel comma precedente, non si applica nel caso sia presente il Comandante o il Comandante Vicario.

ARTICOLO 9 - Esempio – senso di responsabilità ed iniziativa

L'esempio è fondamento di prestigio ed il miglior mezzo educativo in quanto suscita il senso di emulazione.

Il senso di responsabilità consiste nella piena coscienza dei moventi e delle conseguenze delle proprie azioni.

Gli appartenenti al Corpo Volontario di Polizia Rurale con il proprio comportamento e con il loro agire devono educare al rispetto dell'abitato naturale , della natura e all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti.

Gli appartenenti al Corpo Volontario di Polizia Rurale hanno il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a loro conferite con l'assegnazione di un incarico o l'emanazione di un ordine, al fine di conseguire il miglior risultato possibile, dovrà altresì agire di iniziativa quando manchi di ordini o sia nell'impossibilità di richiederne o di riceverne o allorchè, per situazioni contingenti, non possa eseguire quelli precedentemente ricevuti o quando, in relazione agli stessi, siano chiaramente mutate le circostanze che li avevano determinati.

In tal caso dovrà:

- a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario.
- b) Informare appena possibile, il Comando o i diretti superiori.

ARTICOLO 10 - Solidarietà interna al Corpo

E' il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni sui principi morali e sulle finalità ispiratrici del Corpo volontario di Polizia Rurale, deve unire gli appartenenti allo stesso al fine di mantenere elevato ed accrescerne il prestigio.

Gli appartenenti dovranno considerare come propria la reputazione del Corpo e dovranno intervenire prontamente ogni qual volta vengono a conoscenza di un fatto lesivo della dignità e contrario agli scopi istituzionali dello stesso.

Ognuno dovrà evitare ogni solidarietà con l'autore dell'illecito, astenendosi però da ogni commento.

ARTICOLO 11 - Espletamento del servizio

Il servizio di vigilanza, viene svolto secondo le necessità, in conformità delle norme regolamentari, sotto la direzione tecnica-organizzativa del Comandante del Corpo.

Gli appartenenti al Corpo volontario di Polizia Rurale per la programmazione e l'effettuazione dei servizi d'istituto devono assicurare inderogabilmente due servizi al mese, in ogni caso sono tenuti al massimo sforzo per essere presenti in servizio quando richiesti.

La prestazione obbligatoria dei due servizi mensili è condizione indispensabile e non derogabile per il rinnovo del Decreto Prefettizio di Guardia Giurata Particolare.

L'Agente non può portare durante il servizio armi di nessun genere, anche se regolarmente autorizzato al porto d'armi per altri titoli, eccezione fatta solo per gli Ufficiali, l'inosservanza a tale divieto comporta la revoca della nomina di Agente del Corpo volontario di Polizia Rurale.

Nei casi di intervento di iniziativa personale per motivi contingibili ed urgenti, sarà cura del responsabile della pattuglia o del singolo appartenente, darne comunicazione anche verbale al Comando nel più breve tempo possibile, spiegando le motivazioni che hanno prodotto e richiesto l'intervento.

L'espletamento dei servizi di vigilanza programmati dovrà avvenire di norma in pattuglia, per i servizi diurni e serali è composta da almeno due unità, per quelli notturni da concordare di volta in volta, i servizi potranno essere espletati dal personale del Corpo volontario di Polizia Rurale anche singolarmente unitamente al personale della Polizia Municipale, durante i servizi di cui al presente paragrafo il personale di ogni ordine e grado sarà subordinato al personale della Polizia Municipale. Nel caso di interventi d'iniziativa per incidenti stradali, si adopereranno affinché siano immediatamente avvistate le competenti strutture di soccorso e di Polizia istituzionali presidiando il luogo dell'incidente fino all'arrivo dell'Autorità competente al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale.

In caso di incidenti gravi, nell'attesa dell'arrivo delle autorità di Polizia competenti, ci si adopererà al fine di evitare che venga alterato lo stato dei luoghi ed affinché eventuali testimoni rimangano o possano essere successivamente reperiti per essere ascoltati.

L'intervento nei casi di pubblico soccorso è sempre obbligatorio per il personale appartenente al Corpo Volontario di Polizia Rurale, anche se da solo e in quel momento non disimpegni regolare servizio comandato.

Nel caso di accertamento di fatti illeciti di natura penale/amministrativa, il personale operante, nei termini di legge, provvederà alla redazione degli atti necessari e alla loro trasmissione al Comandante del Corpo per il successivo inoltro alle autorità competenti in materia.

Nel concorrere all'opera di soccorso pubblico, in caso di pubblici o privati infortuni, calamità o incidenti, gli appartenenti al Corpo Volontario di Polizia Rurale interverranno immediatamente ogni qual volta si trovassero presenti, venissero richiesti o fosse ritenuto necessario il loro intervento, operando al fine di prestare gli opportuni soccorsi, di prevenire il deteriorarsi o il peggiorarsi della situazione di emergenza nella quale si trovassero coinvolti.

Il personale appartenente al Corpo Volontario di Polizia Rurale effettuerà lo svolgimento dei servizi ad esso assegnato mediante l'esclusivo utilizzo di mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale di appartenenza.

Al personale che farà uso, per esigenze personali, di mezzi propri durante lo svolgimento del servizio comandato, non verrà corrisposto alcun indennizzo e non verrà rilasciata a cura dell'Amministrazione Comunale alcuna autorizzazione.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale autorizzare l'utilizzo di mezzi propri in caso di servizi particolari richiesti dal Comandante del Corpo.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire al personale appartenente al Corpo Volontario di Polizia Rurale tutto il materiale necessario per il corretto svolgimento del servizio (modulistica, prontuari, cancelleria, dispense e/o materiale di aggiornamento sulle materie di istituto, vestiario come da allegato B).

Il personale operante è autorizzato a utilizzare, per lo svolgimento dei servizi, anche attrezzature personali che eventualmente possano risultare utili allo svolgimento del servizio stesso.

Il Comune di La Loggia, per quanto possibile, provvederà ad individuare idonei locali destinati alla sede logistica del Corpo Volontario di Polizia Rurale.

ARTICOLO 12 - Saluto

Il saluto è segno di educazione e rispetto, è manifestazione di disciplina e di osservanza dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici, lo stesso è dovuto nelle forme prescritte, da chi indossa una divisa, ai superiori, alle autorità civili e religiose, è obbligo di ogni superiore rispondere al saluto rivoltogli. Nell'espletamento del servizio in uniforme, il personale saluterà portando la mano destra alla visiera ogni qual volta ciò sia richiesto o previsto.

ARTICOLO 13 - Comportamento

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Rurale in servizio devono, in ogni loro atto, agire con calma e fermezza senza ricorrere alla forza se non quando ciò risulti essere indispensabile per difendere se stessi e gli altri dalla violenza o dalla sopraffazione.

Il personale anche fuori dal servizio, dovrà intervenire in aiuto e soccorso ogni qual volta si rendesse necessario, in particolar modo dovrà prestare assistenza ai colleghi od a appartenenti alle forze di Polizia istituzionali che ne richiedono l'intervento.

Il personale, dovrà sempre usare modi cortesi, dimostrando di prestare ogni premura verso coloro i quali dovessero trovarsi in qualsiasi difficoltà.

Il personale dovrà però agire con decisione e fermezza per concorrere agli atti loro demandati evitando ogni discussione inutile con i prevenuti, in particolar modo la discussione dovrà essere evitata se vertente sull'atto che si è chiamati a compiere e che comunque, una volta iniziato, dovrà essere portato a termine con fermezza e dignità.

Il personale del Corpo volontario di Polizia Rurale, deve adoperarsi dando consigli, suggerimenti ed ammonimenti, affinché siano prevenute ed evitate infrazioni alle Leggi e Regolamenti Comunali.

Nell'espletamento del servizio tutto il personale dovrà altresì:

- a) Salutare nei modi e termini previsti i diretti superiori, le persone sottoposte a controllo, gli appartenenti alle altre forze istituzionali, alle Autorità civili e religiose.
- b) Astenersi dal compiere azioni o a pronunciare imprecazioni parole e discorsi non confacenti alla dignità ed al decoro del Corpo di appartenenza.
- c) Astenersi dagli eccessi nell'uso di bevande alcoliche ed evitare l'uso di sostanze che possano alterare l'equilibrio psichico.
- d) Rispettare tutte le forme di religione, ed i loro rappresentanti, le cose ed i simboli che li rappresentano, astenersi per quanto sia possibile nei luoghi destinati al culto da azioni che possano costituire turbativa od offesa allo senso religioso dei partecipanti.
- e) Fare le debite richieste ai cittadini in modo cortese ed educato.
- f) Astenersi nel modo più assoluto dall'accettare compensi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 14 - Titoli di Polizia

Il decreto di nomina a Guardia Giurata Particolare, la licenza di porta d'armi per gli Ufficiali e la tessera di riconoscimento personale potranno avere scadenza unificata, da concordarsi con le autorità concedenti, gli stessi, come per ogni altro documento o titolo di Polizia, saranno richiesti dal Comune su proposta del Comandante.

Sarà cura del personale comunicare e trasmettere con congruo anticipo almeno tre mesi al Comando i documenti che dovranno essere rinnovati, il Comando provvederà in merito.

I costi relativi alle pratiche burocratiche per il rilascio e il rinnovo dei documenti, saranno interamente a carico del Comune di La Loggia.

In considerazione alla particolarità dell'impegno e delle responsabilità assunte dal personale del Corpo volontario di Polizia Rurale, il Comune di La Loggia provvederà a stipulare polizza assicurativa che garantisca la Guardia contro i rischi derivanti dall'incarico anche in sede di tutela legale.

ARTICOLO 15 - Condizioni di ammissibilità e permanenza

Possono essere ammessi a far parte del Corpo volontario di Polizia Rurale, a norma del presente regolamento organico fino al raggiungimento delle dodici unità, tutti coloro i quali diano sicuro affidamento di serietà morale e di capacità di eseguire volontariamente il servizio di vigilanza, protezione civile o di qualsiasi altro servizio, che rientri nelle mansioni di competenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del presente Regolamento, che abbiano presentato regolare domanda di ammissione, da inoltrare presso il Comandante della Polizia Municipale del Comune di La Loggia, e che siano in possesso dei requisiti sotto riportati:

- a) essere cittadino italiano
- b) aver compiuto la maggiore età
- c) essere esenti da vizi fisici e psichici che possano compromettere la capacità di movimento dell'individuo nello svolgimento del servizio
- d) aver conseguito la licenza di scuola media inferiore
- e) non aver subito condanne penali di alcun genere o aver ottenuto la riabilitazione totale

- f) di essere di ottima condotta morale e civile e rispettoso delle Leggi e Regolamenti emanati dalle istituzioni dello Stato
- g) per gli aspiranti di sesso maschile, aver adempiuto agli obblighi militari
- h) prestare la propria opera in forma puramente volontaria senza nulla pretendere
- i) aver seguito con profitto il corso teorico pratico istituito dal Comune, ed aver al termine di esso superato l'esame di idoneità di fronte all'apposita Commissione esaminatrice, sono esentati da tale corso di formazione, volontari che prestino servizio presso altri Enti Istituzionali ed eventuale altro personale che sia con giustificati motivi ritenuto idoneo dalla Commissione

La graduatoria degli ammessi a frequentare il Corso di Formazione, per Agenti volontari di Polizia Rurale fino ad esaurimento dei posti richiesti, sarà effettuata da apposita Commissione, l'organigramma sarà successivamente ratificato con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Per la presentazione delle domande saranno predisposti, bando di concorso all'arruolamento volontario, reso pubblico attraverso le modalità previste dalla Legge e, relativo modulo di iscrizione.

ARTICOLO 16 - Operatività, reperibilità

Successivamente al superamento del Corso di Formazione gli aspiranti Agenti del Corpo volontario di Polizia Rurale sosterranno in periodo di prova attitudinale della durata di novanta giorni (tre mesi) prima del definitivo inquadramento, con rilascio del Decreto Ministeriale, nel Corpo volontario di Polizia Rurale, previa attestazione di idoneità rilasciata dal Comandante del Corpo e ratificata da signor Sindaco.

Sono esclusi dall'effettuazione del periodo di prova coloro i quali siano già in possesso del decreto Ministeriale.

ARTICOLO 17 - Condizioni di applicabilità del Regolamento

Tutti gli appartenenti al Corpo volontario di Polizia Rurale, sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento dal momento del loro inquadramento fino alla cessazione del rapporto di collaborazione, ovvero fino alla definitiva riconsegna presso il Comando dei titoli di Polizia di cui si era titolare, in particolare, il Regolamento troverà maggiore applicazione nei confronti del personale che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) impegnati a svolgere una qualsiasi attività di servizio
- b) che indossino l'uniforme
- c) si qualificano in relazione ai compiti ed esigenze di servizio, o si rivolgano ad altro personale appartenente al proprio Corpo o ad altre forze di Polizia Istituzionali.

Anche al di fuori dei casi sopra indicati, il personale dovrà, comunque osservare le disposizioni del Regolamento, in particolare modo quelle concernenti il comportamento, gli obblighi derivanti dal giuramento prestato con particolare riferimento alla tutela del segreto d'ufficio ed al riserbo.

ARTICOLO 18 - Comandante

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale in quanto tale è Comandante del Corpo volontario di Polizia Rurale, sovrintende all'organizzazione tecnica, amministrativa ed operativa del servizio egli è direttamente responsabile del buon funzionamento dell'intera struttura ed intrattiene i rapporti diretti con tutte le Autorità per quanto attiene il proprio incarico.

Dirige tutte le attività tecniche, operative ed istituzionali, egli ha compiti organizzativi e di indicazione delle linee guida per lo svolgimento delle attività e dell'organizzazione da lui diretta.

Al Comandante sono attribuite, oltre alle funzioni di comando operativo, anche funzioni ispettive sia sull'operatività territoriale che su quella tecnico amministrativa del personale di ogni ordine e grado a lui subordinato.

L'attività di cui sopra può essere delegata ad un Comandante Vicario o altro subordinato sia in via continuativa, che per particolari esigenze di servizio in via temporanea.

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, è superiore gerarchico a tutti gli appartenenti al Corpo volontario di Polizia Rurale, egli relaziona annualmente, in attinenza al suo operato e all'andamento del Corpo volontario di Polizia Rurale, direttamente al Sindaco.

Il Comandante del Corpo volontario della Polizia Rurale è coadiuvato a sua discrezione da un Comandante Vicario, e da un Ufficiale di coordinamento.

Il Comandante in caso di servizi comandati fuori dal territorio di appartenenza, indossa l'uniforme propria del Corpo volontario di Polizia Rurale rivestendo il grado di Capitano.

ARTICOLO 19 - Conferimento gradi

I vari gradi previsti dalla gerarchia vengono ad essere conferiti, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, dal Comandante del Corpo volontario di Polizia Rurale.

ARTICOLO 20 - Procedimenti penali a carico

Gli appartenenti al Corpo volontario di Polizia Rurale, devono immediatamente comunicare ed informare il loro diretto superiore, che provvederà a darne immediata comunicazione scritta al Comando, qualora sia iniziata nei loro confronti un qualsiasi procedimento di natura penale, in tal caso, ad insindacabile giudizio del Comandante, l'interessato potrà essere collocato in disponibilità fino a quando tale procedimento non sia definitivo, fermo restando la facoltà del Comune di assumere qualsiasi provvedimento ritenuto idoneo.

Il personale collocato in disponibilità è del tutto assimilato al personale sospeso dal servizio.

ARTICOLO 21 - Infrazioni disciplinari

Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina indicati per Legge, dal Regolamento o conseguenti alla violazione o mancata osservanza di un ordine o disposizione, le infrazioni disciplinari comportano l'assunzione dei provvedimenti da parte dei superiori, la sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto a discapito del Comune.

ARTICOLO 22 - Provvedimenti disciplinari

La punizione ha valore prettamente morale e non lede la dignità del punito, essa dovrà essere motivata e dovrà sempre essere fissata la durata e la specie.

Nei casi gravi o gravissimi, il Comandante potrà disporre, anche verbalmente e prima dell'emissione del provvedimento motivato, l'immediata sospensione dal servizio e dell'incarico, a seguito della sospensione la persona sottoposta a provvedimento disciplinare, dovrà

immediatamente restituire tutti i titoli di Polizia in suo possesso, oltre al distintivo e a tutto il materiale avuto in consegna fiduciaria.

Sono considerati provvedimenti disciplinari lievi inflitti dal Comandante o dal suo Vicario:

- a) il richiamo verbale, per lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza durante il servizio od al di fuori di esso, può essere inflitto anche dal diretto superiore senza obbligo di rapporto
- b) il richiamo scritto, a fronte del reiterarsi di comportamenti per cui si diede già adito a più rimproveri verbali a fronte di mancanze di maggior rilievo, come negligenza in servizio, mancanza di correttezza nel comportamento, inosservanza alle norme deontologiche
- c) la sospensione temporanea dal servizio, (fina ad un mese), per gravi mancanze nell'osservanza del Regolamento o a fronte della disobbedienza di ordini o mancata attuazione di disposizioni a causa dei quali si siano venute a creare situazioni pregiudizievoli per il Corpo di appartenenza, per riprovevoli comportamenti nei confronti dei superiori, colleghi, appartenenti ad altri corpi di Polizia Istituzionali, inosservanza dei doveri d'ufficio, abuso di autorità, uso o abuso di sostanze stupefacenti o psicotiche non a scopo terapeutico, dell'irrogazione e della sospensione temporanea si terrà conto in sede di rinnovo del Decreto Prefettizio, la reiterazione di infrazioni per le quali è prevista la sospensione temporanea o del persistere di condotta riprovevole per la quale sia già stata irrorata la sospensione temporanea comporta la revoca della nomina di Agente volontario di Polizia Rurale

Sono considerati provvedimenti disciplinari gravi inflitti dal Comandante o dal suo Vicario:

- d) La sospensione dal servizio da uno a sei mesi, per casi inerenti al comma precedente ma di gravità rilevante, per la mancata osservanza delle Leggi e degli obblighi inerenti al giuramento e lo status giuridico ricoperto.
- e) La perdita del grado per rimozione, per gravi mancanze nel comando, nell'esercizio dell'autorità conferita, per abuso dei propri poteri, per deplorevoli comportamenti nei confronti dei subalterni o dei superiori, per il mancato rispetto delle norme di Legge e degli obblighi legati al proprio status giuridico, viene assunta dal Comandante o da chi per esso a seguito di sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare.
- f) La radiazione dal Corpo con comunicazione all'autorità competente, per gravissime irregolarità e mancanze, per il mancato rispetto delle normative penali, per aver tenuto comportamenti nocivi alla dignità e all'immagine del Corpo od aver creato grave pericolo alla incolumità personale e fisica dei propri subalterni o dei colleghi, la revoca della nomina si applica anche in caso di mancato rinnovo per la perdita dei requisiti che servirono per il rilascio del Decreto Prefettizio, la revoca della nomina comporta l'impossibilità di riacquisire la nomina stessa, fatto salvo il caso della completa riabilitazione, per l'applicazione di tale sanzione è necessaria la ratifica del Sindaco.

Di ogni provvedimento disciplinare assunto sarà data menzione sulla scheda personale, nei casi di allontanamento per radiazione o per gravissimi comportamenti, gli stessi saranno dettagliatamente comunicati alle autorità competenti per eventuale seguito di competenza, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione, il personale dovrà restituire al Comando tutto il materiale in suo possesso avuto in consegna fiduciaria, (uniforme con accessori, fregi distintivi, materiale cartaceo nonché documenti personali inerenti al Corpo, ecc. ecc.), la mancata restituzione anche in parte del materiale in dotazione, sarà considerata appropriazione indebita.

ARTICOLO 23 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo di mancanza ed alla loro gravità.

Nell'infliggere la punizione il superiore dovrà tenere un contegno sereno senza mai usare modi scortesi, né infliggere la punizione in presenza di altre persone, se non in casi di estrema necessità, la punizione non può essere inflitta prima di aver ascoltato le dichiarazioni a discarico dell'interessato, la stessa deve recare, in forma sintetica, le motivazioni per la quale è stata assunta.

Nell'infliggere la sanzione disciplinare dovrà essere tenuto in debita considerazione, l'età anagrafica, il grado, l'anzianità di nomina e lo stato di servizio di chi ha mancato, al soggetto punito dovrà essere contestata la punizione, secondo la gravità della mancanza in forma verbale o scritta.

Saranno punite con maggior rigore le mancanze intenzionali, quelle ricorrenti con carattere di recidiva e quelle che abbiano creato, o che avrebbero potuto determinare pregiudizio all'incolumità personale dei colleghi, subalterni, o di terzi.

Nel caso di concorso tra più appartenenti del Corpo nella stessa infrazione, il provvedimento disciplinare sarà più severo per il più alto in grado o a parità di grado al più anziano.

ARTICOLO 24 - Commissione disciplinare

La Commissione Disciplinare per l'assunzione dei provvedimenti di loro competenza e/o per le decisioni di carattere disciplinare di cui fossero a qualsiasi titolo investite sono così costituite:

- a) Comandante della Polizia Municipale
- b) Comandante Vicario del Corpo volontario della Polizia Rurale
- c) Segretario Comunale

L'Agente sottoposto a provvedimento disciplinare ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia, le fasi del procedimento disciplinare sono articolate in:

- a) contestazione degli addebiti
- b) acquisizione delle giustificazioni e delle eventuali prove testimoniali a discarico
- c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione
- d) decisione
- e) comunicazione all'interessato, in modo verbale se non sono stati assunti provvedimenti, per iscritto contenente le motivazioni ed i termini dei provvedimenti.

Le decisioni della Commissione Disciplinare verranno assunte a maggioranza, in caso di parità avrà valore decisionale il parere del Presidente della Commissione stessa.

Gli atti, i documenti, i verbali e le testimonianze assunte dalla Commissione saranno coperti da segreto d'ufficio, e saranno consultabili solo da personale autorizzato dal Comandante del Corpo o dal suo Vicario.

ARTICOLO 25 - Procedura per il ricorso alle sanzioni disciplinari

Avverso il richiamo scritto, la sospensione temporanea delle funzioni e la revoca della nomina è ammesso il ricorso da parte del destinatario della sanzione nei seguenti termini, il ricorso deve essere presentato in carta libera nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della sanzione, pena irricevibilità, indirizzato al Comando per l'inoltro all'organo competente alla sua trattazione.

Sono organi competenti all'esame del ricorso il Comandante del Corpo volontario della Polizia Rurale o in sua vece il Comandante Vicario, quando il ricorso è avverso la sanzione del richiamo scritto, in tutti gli altri casi più gravi il Presidente della Commissione Disciplinare, sentito il parere

del Comandante, gli organi competenti decidono sulla base degli atti del procedimento disciplinare entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

ARTICOLO 26 - Aspettativa

Sono consentiti periodi di assenza dal servizio fino ad un massimo di anni uno per gravi e motivati ragioni di carattere personale o lavorative, l'Agente richiedente in qualsiasi momento può sospendere il periodo di assenza e rientrare in servizio previa comunicazione scritta al Comando, qualora l'Agente al termine del periodo di sospensione volontaria, non rientri in servizio, senza giustificato motivo, esso sarà automaticamente decaduto dall'incarico e della conseguente nomina.

ARTICOLO 27 - Revoca del decreto

La revoca del Decreto di nomina a Guardia Giurata Particolare verrà disposta dal Comune di appartenenza su proposta del Comandante del Corpo volontario della Polizia Rurale per,

- a) Insubordinazione ingiustificata
- b) Condotta che dimostri riprovevole difetto di rettitudine e/o tolleranza in caso di gravi abusi
- c) Commissione di reato
- d) Commissioni di gravi infrazioni in materia di tutela ambientale, di caccia, pesca e comunque nei casi gravi o gravissimi da valutarsi ad insindacabile giudizio degli organi gerarchicamente preposti, onei casi di recidiva in comportamenti già precedentemente sanzionati.

ARTICOLO 28 - Riconoscimenti e premi di merito

Vengono conferiti direttamente dal Comandante del Corpo con le seguenti modalità:

- a) L'elogio, consiste nella lode, verbale o scritta, per costante e lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri e/o per elevato rendimento in servizio.
- b) L'encomio semplice, consiste nelle lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del Corpo.
- c) L'encomio solenne, consiste in una lode particolare per atti eccezionali.
- d) L'avanzamento di grado, consiste nel passaggio a quello direttamente superiore a quello ricoperto, o ad altro ritenuto meritevole, a seguito di atti di eccezionale rilevanza e prestigio.

Le motivazioni dei riconoscimenti devono essere trascritte sulla scheda personale, a coloro i quali si saranno particolarmente distinti, anche in considerazione del grado e dell'anzianità di servizio, potrà essere attribuito un riconoscimento straordinario di merito, tale facoltà è di esclusiva competenza del Comandante del Corpo.

ARTICOLO 29 - Incidenti e infortuni

In caso di infortuni o di incidenti alla propria od altrui persona, verificatisi durante lo svolgimento del servizio, o per causa dello stesso, il personale informerà immediatamente il Comando, evitando di rilasciare a terzi dichiarazioni scritte o verbali sull'accaduto senza esplicita autorizzazione di quest'ultimo, qualora intervenga la Forza Pubblica o l'Autorità Giudiziaria, il personale si metterà

immediatamente a disposizione della stessa fornendo la massima collaborazione ed ogni utile elemento relativo all'accaduto, non appena possibile il personale redigerà, sull'accaduto apposita relazione di servizio da far pervenire al Comando nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 30 - Contributi

Per il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del Corpo volontario di Polizia Rurale a carattere volontario, il Comune di La Loggia potrà elargire annualmente, a seconda delle disponibilità di bilancio, un contributo diretto al funzionamento a potenziamento della struttura e delle attrezzature per il Corpo.

Si precisa inoltre che il personale oggetto al presente regolamento, è inquadrato alle dipendenze del Comune di La Loggia esclusivamente a carattere volontario, e che per lo stesso, il Comune non sarà mai tenuto a provvedere al versamento di oneri assistenziali e previdenziali, previsti dalla Legge per il personale dipendente.

ARTICOLO 31 - Copertura assicurativa

Il Comune di La Loggia a proprie spese provvederà alla copertura assicurativa dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività del servizio di Polizia Rurale.

- a) Invalidità permanente o morte
- b) Invalidità temporanea grave
- c) Spese legali
- d) Danni all'autovettura privata utilizzata per ragioni di servizio
- e) Rischi connessi all'attività di protezione civile
- f) Responsabilità civile verso terzi

ARTICOLO 32 - Dei dati personali

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione al Corpo volontario di Polizia Rurale l'aspirante autorizza, anche ai sensi e per effetti della Legge 31/121996 nr.675, il Comune e il Comando di appartenenza, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, con specifico riferimento alla Legge sopra citata.

ARTICOLO 33 - Attività lavorative e di volontariato

Ogni appartenente al Corpo volontario di Polizia Rurale, dovrà comunicare al Comando ogni variazione della propria residenza e attività lavorativa, dovranno essere altresì comunicati eventuali incarichi pubblici, politici, e di volontariato o qualsiasi altra occupazione che venisse ad essere svolta anche al di fuori della occupazione lavorativa principale, qualora taluna di queste attività risultasse essere ad insindacabile giudizio del Comando, incompatibile o poco idonea con la qualifica di Guardia Giurata Particolare ricoperta dal personale, questi potrà essere invitato ad abbandonare l'attività incompatibile o a rassegnare le dimissioni.

ARTICOLO 34 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente Regolamento organico assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività provvedimento deliberativo adottato dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 35 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Allegato: A “ Uniforme “

UNIFORME INVERNALE

- a. Pantalone colore grigio\verde
- b. Camicia e cravatta e\o maglione
- c. Giaccone e\o giacca a vento
- d. Berretto
- e. Cinturone colore nero
- f. Scarpa o scarponcino tattico

Bottoni dorati per gli Uff.li e Sott.li, color bronzo per gli Agenti

UNIFORME ESTIVA

- g. Pantalone colore grigio\verde
- h. Camiciotto manica corta
- i. Berretto
- j. Cinturone
- k. Scarpa

UNIFORME OPERATIVA

- l. Tuta tipo mimetica
- m. Berretto
- n. Cinturone
- o. Scarponcino tattico o Stivale

Per tutti gli appartenenti al Corpo volontario della Polizia Rurale è previsto l'uso della pettorina regolamentare, recante su ambo i lati il logo e il nome del Comune di appartenenza con la scritta Polizia Rurale e bande rifrangenti.

Allegato B) Fregi e Distintivi



Fregio per berretto



Mostrina per bavero



Distintivo

Nb. I fregi e distintivi sono di colore argentato per gli agenti e di colore dorato per gli ufficiali e/o sottufficiali